



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2521

Modifica all'articolo 85 della Costituzione in materia di rieleggibilità del Presidente della Repubblica

18/12/2022 - 07:13

Indice

1. DDL S. 2521 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2521	4

1. DDL S. 2521 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2521
XVIII Legislatura

Modifica all'articolo 85 della Costituzione in materia di rieleggibilità del Presidente della Repubblica

Iter

10 marzo 2022: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2521

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Cataldo Mininno](#) ([Misto](#))

Natura

Costituzionale

Presentazione

Presentato in data **10 febbraio 2022**; annunciato nella seduta n. 402 del 10 febbraio 2022.

Classificazione TESEO

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA , PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E POTERI
PRESIDENZIALI

Articoli

INELEGGIBILITA' (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 10 marzo 2022. Annuncio nella seduta n. 413 del 15 marzo 2022.

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2521

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2521

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore **MININNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 2022

Modifica all'articolo 85 della Costituzione in materia di rieleggibilità del Presidente della Repubblica Onorevoli Senatori. - Già nell'ambito dell'Assemblea costituente si pose il tema dell'opportunità di inserire limitazioni al mandato del Capo dello Stato. Si scontrarono le posizioni contrapposte di chi era favorevole al rafforzamento della figura presidenziale e quindi proponeva un mandato lungo e rinnovabile e di chi, al contrario, nutriva grande preoccupazione per la concentrazione di potere nella carica di Presidente e quindi era orientato per un mandato più breve e comunque non rinnovabile. Questa seconda visione appare certamente più coerente con una logica di alternanza del potere, tipica delle democrazie moderne. Peraltro la durata del mandato presidenziale, pari a sette anni, superiore alla durata massima delle Camere, stabilita dalla Costituzione in cinque anni, soddisfa l'esigenza di continuità nell'esercizio delle pubbliche funzioni e contribuisce a rafforzarne l'indipendenza rispetto alle Camere che lo eleggono. Infatti il fatto che le Camere si rinnovino e il Presidente resti significa svincolare quest'ultimo dalle Camere dalle quali deriva.

Ma a fronte di una durata in carica del Presidente superiore a quella delle Camere, nella formulazione dell'articolo 85 della Costituzione non furono previsti limiti espliciti alla sua rieleggibilità.

In realtà sia il secondo comma dell'articolo 85, sia il secondo comma dell'articolo 86, nel definire la procedura per l'elezione del Presidente della Repubblica, utilizzano la locuzione « nuovo Presidente della Repubblica », che farebbe pensare che i due soggetti, quello uscente e quello subentrante, debbano essere diversi. Sta di fatto che la prassi si è sviluppata in senso opposto, come dimostrano le rielezioni degli ultimi due Presidenti della Repubblica.

Nell'ambito dell'Unione europea, con esclusione di Cipro, Malta e Italia, tutti i Paesi hanno previsto limiti, seppur diversi, alla rieleggibilità per il Capo dello Stato.

La presente iniziativa legislativa introduce, con la modifica del primo comma dell'articolo 85 della Costituzione, il divieto di rielezione del Presidente della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 85 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e non è rieleggibile ».

